

AGGIORNAMENTO INFRA-PERODO DELLA REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Documento per la consultazione 457/2019/R/eel del 12 novembre 2019

Osservazioni di Elettricità Futura

2 dicembre 2019

Osservazioni di carattere generale

Il documento di consultazione 457/2019 presente gli orientamenti finali dell'Autorità per l'aggiornamento infra-periodo della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica, anche in seguito alle osservazioni pervenute al precedente DCO 287/2019. In generale ribadiamo che, allo stato attuale, numerosi fattori sia esogeni che endogeni al sistema elettrico, stanno impattando in maniera significativa sulle performance registrate dalle reti di distribuzione e, di conseguenza, sugli indicatori di qualità del servizio (cambiamenti climatici, incremento della generazione distribuita, ecc.). Pertanto, i livelli obiettivo al 2023 risultano oggi particolarmente sfidanti, essendo definiti non tenendo in debita considerazione gli impatti del cambiamento climatico degli ultimi anni sulle performance di continuità del servizio, nonché per le seguenti ragioni:

- Esistono evidenti criticità dal punto di vista degli iter autorizzativi, che hanno durate eterogenee a livello locale (in alcuni casi fino a 10 anni), e possono incidere in maniera molto consistente sulle tempistiche realizzative;
- I livelli obiettivo al 2023 sono problematici anche a causa della difficoltà, in ambiti ad alta/altissima concentrazione, di trovare perfino gli spazi fisici necessari per inserire nuove cabine primarie. La tempistica necessaria per individuare tali aree va sommata a quelle autorizzative, e successivamente realizzative: per questo il 2023 in molti casi appare ravvicinato, e due anni di proroga, seppur sicuramente utili, potrebbero non essere sufficienti, alla luce dei consistenti investimenti necessari per permettere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e Generazione distribuita previsto dal PNIEC.

Ribadiamo quindi la nostra richiesta di un'approfondita revisione dei livelli obiettivo. Ciononostante, apprezziamo l'apertura dell'Autorità con riferimento alla proposta di allungamento del tempo a disposizione per raggiungere i livelli obiettivo in aree critiche, ritenendo però che per le suddette ragioni sarebbe necessaria una proroga di quattro anni, piuttosto di due.

Risposte agli spunti di consultazione

S1. Come dovrebbe essere costruito l'indicatore, basato su dati relativi al 2018-19, per selezionare gli ambiti territoriali ai quali accordare una posticipazione al 2025 del termine ultimo per il raggiungimento dei livelli obiettivo (cfr punto 3.12)?

S2. Si ritiene che possano sussistere ulteriori criteri rispetto a quello indicato al punto 3.12, e comunque oggettivi e identificabili ex-ante, per selezionare ambiti territoriali ai quali accordare la posticipazione al 2025 del termine ultimo per il raggiungimento dei livelli obiettivo?

S3. Quali elementi potrebbero essere assunti allo scopo di verificare l'effettivo avanzamento delle autorizzazioni necessarie per la cantierizzazione degli sviluppi previsti di capacità di trasformazione AT/MT, in mancanza del quale la posticipazione verrebbe revocata?

S1-S2-S3. Come riportato nelle considerazioni di carattere generale, apprezziamo la proposta di incrementare il tempo a disposizione per raggiungere i livelli obiettivo in aree critiche, ma riteniamo che sarebbe necessaria una proroga di quattro anni, piuttosto di due. Segnaliamo inoltre che, secondo la proposta, potrebbero accedere a tale proroga solo gli ambiti in cui entrambi gli indicatori di continuità sono lontani dal livello obiettivo e in cui sono necessari sviluppi della RTN. Tali condizioni, aggiunte agli indicatori specifici da definire, appaiono fin troppo rigide, rischiando di lasciare fuori da tale meccanismo molti ambiti.

Ai fini della riduzione del numero e della durata delle interruzioni, spesso sono necessari investimenti finalizzati alla riduzione del numero di POD sottesi ad una cabina primaria: in tal modo, un evento disalimentazione di tale cabina coinvolgerebbe un minore numero di utenti. Per l'individuazione delle aree critiche dove prorogare il tempo a disposizione per raggiungere i livelli obiettivo, riteniamo perciò che debba essere valutato anche un indicatore basato sul numero di POD sottesi alla cabina primaria, oppure il numero di POD per km di linea.

Con riferimento all'avanzamento delle tempistiche autorizzative, evidenziamo nuovamente che tali tempistiche sono molto eterogenee a livello locale, pertanto appare difficile individuare un parametro standard di durata da utilizzare come riferimento.

S4. Si condividono i meccanismi della regolazione speciale per ambiti critici, ovvero con livelli di numero e durata di interruzione peggiori di una volta e mezzo il livello obiettivo? Se no, per quali aspetti specifici e con quali motivazioni?

S4. Il meccanismo di regolazione speciale, per essere effettivamente attrattivo per le imprese, dovrebbe essere basato soltanto su un sistema di premialità, poiché la possibilità di una extra penalità (aggiuntiva a quelle dovute alla regolazione ordinaria) rappresenta un rischio che ne disincentiva la partecipazione stessa.

S5. Si condividono i criteri della regolazione per esperimenti indicati al punto 4.9 del presente documento di consultazione, oltre a quelli indicati al punto 4.5 del documento di consultazione 287/2019, per favorire il miglioramento della continuità del servizio tramite soluzioni innovative in aree critiche? Se no, per quali aspetti specifici e con quali motivazioni?

S5. Apprezziamo che l'Autorità abbia recepito la nostra richiesta di allargamento della finestra temporale a disposizione delle imprese per proporre gli esperimenti regolatori, prevedendo l'ammissibilità di ulteriori esperimenti regolatori con decorrenza dal 2021, a fronte di presentazione dell'istanza entro il 31 agosto 2020 e valutazione dell'Autorità entro il 31 dicembre 2020. Evidenziamo però che una durata di due/tre anni per tali

esperimenti appare non sufficiente per dare alle imprese un orizzonte adeguato a pianificare ed effettuare gli investimenti necessari mantenendo entro un livello accettabile il rischio di incorrere nelle relative penalità.

Inoltre, riteniamo che la possibilità di proporre e implementare esperimenti regolatori debba essere possibile per tutti gli ambiti, non solo per quelli critici, poiché resterebbero ingiustificatamente fuori da tale possibilità molti ambiti che, pur non essendo critici, potrebbero ugualmente beneficiare degli effetti di tali progetti.

Infine, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli obiettivo, proponiamo che vengano restituite le penali evitate e i premi conseguiti dal 2020 al 2023 in misura proporzionale alla riduzione del divario delle performance conseguite nel 2023 rispetto al 2019, piuttosto che una restituzione totale.

S6. Si condivide il meccanismo di riduzione dei premi, per imprese con più ambiti, in caso di conseguimento di penalità ripetute? Se no, per quali motivazioni?

S7. Si ritiene che si debba introdurre una soglia dimensionale e/o geografica per l'applicazione di tale meccanismo, per evitare di discriminare le imprese più piccole a seconda che operino su uno o più ambiti?

S6-S7. Come abbiamo già affermato in risposta al DCO 287/2019, non condividiamo tale proposta, poiché penalizzare gli ambiti con performance di durata e/o numero delle interruzioni migliori rispetto ai livelli tendenziali (riducendone i premi) può avere l'effetto - opposto rispetto ai desiderata dell'ARERA - di scoraggiare gli investimenti in tali ambiti, rischiando di causarne il deterioramento delle performance.

Inoltre, il meccanismo in certi casi potrebbe funzionare nella maniera opposta a quella immaginata dall'Autorità, andando cioè a ridurre i premi in ambiti caratterizzati da bassi volumi, che già nella situazione attuale non arrivano a compensare le perdite dovute alle penalità conseguite in ambiti con volumi molto maggiori.

S8. Si condividono gli interventi prospettati di modifica delle franchigie relative al livello obiettivo della durata delle interruzioni (cfr. punto 5.2)? Se no, per quali motivazioni?

S9. Si ritiene che la franchigia in aumento al livello obiettivo debba essere incrementata anche per il numero delle interruzioni? Motivare le risposte.

S10. Si ritiene utile riaprire i termini per la scelta delle imprese distributrici in relazione all'inclusione negli indicatori D1 e N1 delle interruzioni dovute a cause esterne?

S8-S9-S10. Convidiamo gli interventi prospettati dall'Autorità, e riteniamo debbano essere estesi anche all'indicatore relativo al numero di interruzioni.

Appreziamo inoltre che l'Autorità abbia accolto la nostra richiesta di individuare degli ambiti caratterizzati da altissima concentrazione di utenze.

S11. Si condivide il meccanismo di sterilizzazione dall'indicatore del numero di interruzioni della quota parte di interruzioni brevi dovute ad un elevato di numero di fulminazioni al suolo (cfr Appendice A)? Se no, per quali motivazioni?

S11. Come detto nelle considerazioni di carattere generale, diversi fattori esogeni (cambianti climatici, eventi meteo estremi, ecc) stanno modificando il contesto in cui il gestore di rete si trova ad operare, pertanto condividiamo la proposta dell'Autorità sull'applicazione di un meccanismo di sterilizzazione dall'indicatore del numero di interruzioni della quota parte di interruzioni brevi dovute ad un elevato di numero di fulminazioni al suolo.

S12. Si condividono gli interventi prospettati di riesame di altri aspetti della regolazione della qualità del servizio? Se no, per quali motivazioni?

S12. La revisione del sistema degli indennizzi deve riguardare non solo la parte a carico del Fondo Eventi Eccezionali, ma anche la quota parte che, in base alla delibera 127/2017 (recentemente annullata dal Tar Lombardia) sarebbe a carico dei gestori di rete.

Pertanto, si condivide la proposta di introdurre dei tetti massimi all'indennizzo erogato per singolo evento agli utenti MT e BT, e l'introduzione del limite di un solo indennizzo all'anno per utente. Tale limite massimo di un indennizzo, in particolare, deve valere in generale sia per quanto riguarda l'erogazione da parte del Fondo eventi eccezionali e sia per quanto riguarda l'eventuale quota erogata dal gestore di rete (per interruzione con durata maggiore di 72 ore), quindi anche il gestore di rete, eventualmente, dovrà erogare solo la quota parte eccedente le 72 ore per un evento all'anno.

Inoltre, riteniamo condivisibile la proposta dell'Autorità, avanzata con il precedente DCO, di utilizzare per gli utenti MT e BT sopra i 100 kW, ai fini del dimensionamento dell'indennizzo, la potenza effettivamente interrotta oppure il valore medio della settimana precedente: ciò per fare in modo che l'indennizzo sia più riflessivo dell'effettivo danno causato all'utente, considerando inoltre che l'erogazione dell'indennizzo non rimuove la possibilità per l'utente di procedere contro il gestore di rete per il rimborso del danno subito. A riguardo, segnaliamo che nel caso si utilizzi la potenza media prelevata in un periodo precedente, per ottenere tale valore il gestore di rete avrebbe bisogno di un allungamento dell'attuale termine di due mesi per l'erogazione dell'indennizzo.

S13. Si condividono gli interventi prospettati di aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni? Se no, per quali motivazioni?

S13. Si condividono le proposte di cui ai paragrafi 7.2 e 7.4, riferite alla determinazione dell'istante di inizio delle interruzioni con origine BT e al guasto del display del misuratore.

S14. Si condivide l'ipotesi di limitare il premio per un intervento di incremento della resilienza ad un valore massimo pari al costo dell'intervento stesso? Se no, per quali motivazioni?

S14. Non condividiamo la proposta, anche perché non sembra appropriato l'introduzione di tale regola in un iter già in corso e già definito dalla delibera 668/2018, che prevede Piani di Resilienza già elaborati e presentati. Eventualmente, pertanto, tale regola potrebbe essere inserita solo a partire dai prossimi anni, con riferimento ai Piani di Resilienza successivi a quello già presentato in base alla delibera 668/2018, che peraltro richiedeva investimenti straordinari in tempi brevi.

S15. Si condividono gli orientamenti complessivi dell'Autorità in materia di aggiornamento della regolazione output-based della qualità del servizio di trasmissione? Se no, per quali motivazioni?

S15. Non si hanno osservazioni a riguardo.